

## La Frode in competizioni sportive

Donatello Ferretti

### 1) Introduzione: ragioni d'interesse e finalità.

Non si è ancora del tutto dissolto l'eco provocato dalla nota vicenda riguardante il doping nel calcio.

Vieppiù, difficilmente i rumori e gli umori potranno stemperarsi quando ad una sentenza del giudice di *prime cure* che ha suscitato inevitabile scalpore, potrebbero seguirne altre, nei successivi prevedibili gradi di giudizio, non da meno.

Ciò che qui compete non è stabilire se i giocatori abbiano fatto uso di sostanze proibite e sotto la responsabilità di chi. Non è questa la sede, né la pretesa.

L'unica pretesa, semmai, è quella di adottare un percorso argomentativi neutrale, tecnico, scevro da chiacchiere da bar- sport. Con l'unico obiettivo di delineare i tratti dell'ipotesi di reato ascritta, in un quadro in continua evoluzione; evoluzione che, presumibilmente, con grande difficoltà, vedrà il proprio tracciato concludersi, visti gli interessi in gioco.

Proprio perché l'unica aspirazione è la chiarezza, a scanso di equivoci, l'argomento trattato non è il doping- del resto, la famigerata sentenza non è stata emessa a seguito di applicazione della L. n. 376/2000, emanata con il fine specifico di contrastare questo deprecabile fenomeno- ma il reato di frode in competizioni sportive, per cui è stata decretata, in primo grado, la provvisoria condanna di un medico sportivo e l'assoluzione di un dirigente sportivo.

Questo deve essere un aspetto da non perdere di vista. La vicenda storica, che ha portato alle predette pronunce, è attinente alla presunta somministrazione di farmaci, ma la norma violata non è quella ex L. n. 376/2000- che non avrebbe potuto essere contestata, per un noto principio di legge, a fatti risalenti al periodo tra il 1994 e il 1998- ma quella p. e p. dall'art. 1 della L. n. 401/1989 in ambito di frode in competizioni sportive.

Questo è il delitto *de quo*, salito di nuovo alla ribalta grazie agli strascichi del finale di stagione e, stavolta, senza interessare il fenomeno doping.

Si tratta, in tutta evidenza, di uno schema di reato a “maglie” piuttosto ampie ed una corretta comprensione, nonché utilizzo, si rivela fondamentale per evitarne lo “sfilacciamento”, la “dilatazione”, la trasformazione in strumento persecutorio.

### 2) Il reato di frode in competizioni sportive.

E' stato introdotto dall'art. 1 della L. n. 401/89<sup>1</sup>, finalizzata alla repressione della pratica delle scommesse clandestine.

---

<sup>1</sup> Art. 1, L. n. 401/1989: “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato Olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad esso aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

L'interesse giuridico tutelato è quello della certezza, della regolarità delle competizioni sportive e la genuinità dei loro risultati.

Per quanto riguarda la condotta, questa può consistere nell'offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti alla competizione ovvero nel compiere altri atti fraudolenti, sempre finalizzati all'alterazione del regolare esito della competizione.

La dottrina sostiene si tratti di condotte alternative, di talché la disposizione debba qualificarsi come norma costituita da più fattispecie<sup>2</sup>.

Discorso differente deve essere fatto invece per l'ipotesi contemplata dal comma 2, individuabile quale autonoma fattispecie, nonostante l'equiparazione *quod poenam*<sup>3</sup>.

Questa differenza strutturale si ripercuote sulla individuazione dei soggetti attivi. Pertanto, mentre al 1° comma il soggetto attivo è "chiunque", al 2° comma soggetto attivo è il "partecipante alla competizione": nel primo caso il reato è di tipo comune, nel secondo di tipo proprio.

Tuttavia in ordine al 1° comma è intervenuta una pronuncia del Tribunale di Roma, che, concordemente all'interpretazione sistematica e letterale della disposizione, ha escluso il partecipante alla competizione dal novero dei soggetti includibili nel "chiunque"<sup>4</sup>.

La sentenza sarebbe fondata sulla *ratio* della norma, che è quella di contrastare forme esterne di corruzione<sup>5</sup>, atti invasivi.

Rilevante è specificare chi sia il "partecipante".

Sul punto è possibile percepire una spaccatura in seno alla dottrina. Vi è chi<sup>6</sup> circoscrive tale *status* non soltanto all'atleta parte della competizione, ma a chi rivesta un ruolo immancabile per lo svolgimento della stessa quali gli arbitri e gli ufficiali di gara. Resterebbero fuori gli allenatori e i dirigenti corrotti, ma la loro punibilità potrebbe essere sancita per effetto della previsione di chiusura degli "atti fraudolenti". A fronte di questa concezione restrittiva, vi è chi<sup>7</sup> opta per una interpretazione estensiva della veste di "partecipante" fino a ricomprendervi anche allenatori, massaggiatori, medici...

Ai sensi del 1° comma, una delle condotte incriminate consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità o vantaggio ad uno dei partecipanti alla competizione sportiva. E' sufficiente che l'offerta o promessa sia giunta alla conoscenza del partecipante perché sussista il reato- trattandosi

---

Le stesse pene si applicano al partecipante della competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

<sup>2</sup> T. Padovani, Commento all'art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401, in *Legislazione Penale* 1990, n. 1-2, p. 94.

<sup>3</sup> A. Lamberti, *La frode sportiva*, Napoli, 1990, p. 178.

<sup>4</sup> Trib. Roma, 21 febbraio 1992.

<sup>5</sup> A. Traversi, *Diritto penale dello sport*, Giuffrè, 2001, p. 72.

<sup>6</sup> T. Padovani, op. cit., p. 94; A. Traversi, op. cit., p. 73.

<sup>7</sup> A. Bologna, *L'illecito sportivo nella nuova normativa*, in *Rivista di Diritto dello Sport*, 1990, p. 146, attribuisce il ruolo di "partecipante" a chiunque svolga una funzione connessa in via diretta con l'evento.

A. Lamberti, op. cit., p. 213, riconduce tale qualifica a chiunque ponga in essere comportamenti eziologicamente legati alla competizione.

così di un delitto a consumazione anticipata<sup>8</sup> - laddove in difetto o se intempestive si avrebbe solo il *minus* del tentativo<sup>9</sup>.

L'ulteriore passaggio dell'accettazione è irrilevante poiché non è elemento costitutivo di questa ipotesi, ma solo di quella disciplinata dal comma 2.

L'elemento psicologico è quello del dolo specifico, rappresentato dal perseguimento del fine del raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

Si desume l'essenza di detta indefettibile componente quando ricorre l'ormai comune pratica di proposte di incentivi economici da parte della società agli atleti a sé vincolati, quale sprone, non essendo destinati all'alterazione del risultato della competizione<sup>10</sup>.

Infine occorre una precisazione circa un aspetto materiale della fattispecie, che, pur rischiando di sfuggire all'attenzione, ne circoscrive l'ambito di applicazione. La disposizione prende in considerazione solo le "competizioni sportive"; si evince che l'illecito possa verificarsi non in qualsivoglia manifestazione sportiva, ma solo in quelle che presentano connotati agonistici. Di più, giuridicamente rilevanti, a norma di legge, sono solo quelle organizzate dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI, dall'UNIRE e da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti<sup>11</sup>.

### 3) Disposizioni inerenti la frode in competizioni sportive

La pena base prevista dall'art. 1 della L. n. 401/89 è quella della reclusione da 1 mese ad 1 anno e la multa da lire 500.000 a 2 milioni. Tuttavia è prevista l'attenuante dell'ipotesi di lieve entità, che esclude la pena detentiva, residuando, pertanto, solo quella pecuniaria.

Il comma 3 contempla l'aggravante - che innalza le pene edittali dell'arresto, da 3 mesi a 2 anni, e della multa, da 5 a 50 milioni di lire - dell'influenza della competizione sui concorsi pronostici e sulle scommesse regolarmente autorizzate.

Questa circostanza depone nel senso dell'attendibilità della deduzione circa l'esclusione dell'alterazione del risultato dagli elementi costitutivi del reato, anticipando la soglia di perfezionamento del reato<sup>12</sup>.

L'art. 2 disciplina la relazione tra il procedimento penale e i provvedimenti propri degli organi sportivi, nonché con il procedimento disciplinare sportivo. In particolare viene sancita l'ininfluenza dell'azione penale e della sentenza sull'omologazione della gara: qualunque tipo di provvedimento in merito è di esclusiva pertinenza degli organi di giustizia sportiva. Inoltre il procedimento penale non osta a quello disciplinare sportivo e gli organi di quest'ultima possono chiedere copia degli atti del procedimento penale stesso.

L'art. 3 prevede l'obbligo di fare rapporto all'autorità giudiziaria per alcuni soggetti qualora, nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano notizia di reati contemplati dall'art. 1.

---

<sup>8</sup> AA. VV., Diritto sportivo, UTET, Torino, 1998, p. 114.

<sup>9</sup> Sempre che siano riscontrabili i requisiti della idoneità e della univocità degli atti propri del tentato reato.

<sup>10</sup> A. Traversi, op. cit., p. 79; T. Padovani, op. cit., p. 95.

<sup>11</sup> AA. VV., Diritto dello sport, Le Monnier, 2004, p. 199.

<sup>12</sup> A. Traversi, op. cit., p. 74-79.

Infine sono da registrare le pene accessorie di durata compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, ex art. 5, in caso di condanna per i reati p. e p. dall'art. 1: il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive; interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle società sportive.

#### 4) Il doping nell'ambito della frode sportiva

La L. n. 376/00 è stata introdotta per reprimere con la sanzione penale il fenomeno del doping. Ci si è posti il quesito se, prima della sua entrata in vigore, l'uso di sostanze "dopanti" fosse sussumibile nell'ambito della frode sportiva, colmando così una lacuna legislativa temporanea e temporale.

In particolare l'espressione "atti fraudolenti" potrebbe essere suscettibile di ricomprendere anche il doping.

Tuttavia questa rischierebbe di essere una forzatura esegetica a fronte di una normativa segnatamente rivolta a contrastare la diffusione nel mondo dello sport delle scommesse clandestine<sup>13</sup>.

La giurisprudenza ha evidenziato come siano due gli aspetti fondamentali dei comportamenti fraudolenti previsti dall'art. 1 della L. n. 401/89: la proiezione all'esterno da parte di chi le ha deliberate ed il loro aspetto sinallagmatico- dato che la distorsione della gara che l'*extraneus* persegue è legata alla percezione di denaro o altro vantaggio da parte del partecipante<sup>14</sup>.

Sulla scorta di ciò è stata esclusa la responsabilità penale per frode sportiva "nei fenomeni autogeni di doping"<sup>15</sup>. Tuttavia se questa soluzione ha una propria ragion d'essere, attenzione bisogna porre laddove ci sia comunque un intervento esterno ed il doping diventa strumento per alterare il naturale risultato agonistico.

Donatello Ferretti

---

<sup>13</sup> Lo sport e il diritto, a.c. di M. Colucci, Novene, 2004, p. 190.

<sup>14</sup> AA. VV., op. cit., p. 199.

<sup>15</sup> Cass. Pen. Sez. VI, n. 3011/96.